



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot.n. AOODRTO/ 667
Ufficio VI

Firenze, 18 gennaio 2011

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Toscana – Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell'U.S.R. per
la Toscana Loro Sedi

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Comparto Scuola e Area V della Dirigenza
Scolastica Loro Sedi

OGGETTO: D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010. Cessazioni dal servizio. Trattamento di
quiescenza. Indicazioni operative.

Si comunica, con l'invito alla massima diffusione, che sulla rete Intranet e sul sito web del M.I.U.R. sono stati pubblicati la Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010, contenente indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio e sul trattamento di quiescenza, e il Decreto Ministeriale n. 99 del 28/12/2010 che fissa il termine dell' **11 febbraio 2011** per la presentazione, da parte del personale docente – educativo ed A.T.A., delle domande di cessazione dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età, con effetto dal 1 settembre 2011, nonché per l'eventuale revoca di dette domande.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle indicazioni contenute nelle predette disposizioni e sugli adempimenti ivi previsti, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, della legge n. 133/2008 sono confermati i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 del 4/12/2009.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8/3/99, n. 275, i provvedimenti relativi al suddetto personale rientrano nella competenza dei Dirigenti Scolastici. I Dirigenti degli Uffici Territoriali, oltre ad assicurare ogni forma di supporto ai Dirigenti Scolastici delle rispettive province, vorranno, altresì, concordare con le scuole tutti gli adempimenti necessari al SIDI in ordine alla corretta gestione delle cessazioni.

L'accertamento del diritto alla pensione nei riguardi del suddetto personale dimissionario è di competenza degli Uffici Territoriali. Il mancato conseguimento del diritto alla pensione dovrà essere comunicato agli interessati entro e non oltre il 31/3/2011.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 – area V della Dirigenza Scolastica e, in particolare dall'art. 12 che fissa al **28 febbraio** la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

Per i Dirigenti Scolastici che compiono il 65° anno di età entro il 31 agosto 2011, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente con effetto dal 1 settembre 2011 e sarà comunicata da questa Direzione Generale, fatta eccezione per i Dirigenti nei confronti dei quali sarà valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni, secondo i criteri contenuti nella Direttiva n. 94 /2009 sopra richiamata.

Inoltre, la risoluzione automatica del rapporto di lavoro avrà luogo a decorrere dal 1 settembre 2011 anche nei confronti di coloro che sono stati autorizzati a permanere in servizio oltre il 65° anno di età, fino al 31 agosto 2011.

I Dirigenti Scolastici trattenuti in servizio oltre il 31 agosto 2011, che intendono essere collocati a riposo dal 1° settembre 2011, rinunciando al beneficio dell'ulteriore permanenza, sono tenuti a presentare domanda di cessazione entro il **28 febbraio 2011**.

In caso di recesso, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione rispettando i termini di preavviso previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

I provvedimenti relativi al personale Dirigente, conseguenti alle istanze prodotte ai sensi dell' art. 72, commi 7 e 11, della Legge 133/2008, saranno adottati da questa Direzione Generale secondo i criteri di valutazione dettati dalla citata Direttiva n. 94/2009.

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dr. Ernesto Pellecchia